



COMUNE DI CASATISMA

Provincia di PAVIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione C.C. n° 35 del 29/07/2014

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni.

Art. 2 – Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n° 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persona fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito con modificazione dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148, **l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura unica dello 0,8 %.**

3. L' aliquota di cui al punto 2) può essere variata per gli anni successivi nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione adottata dall'organo competente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Art.4 - Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Casatisma dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art.5 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso il Comune di Casatisma alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 6 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF imponibile inferiore a € 700,00.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art.7 – Versamento dell'addizionale IRPEF

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143 della L. 27/12/2006 n° 296 e successive modificazioni.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.